Regolamento per la formazione continua

[Versione 04_2022]

In conformità agli artt. 2 e 18 degli Statuti dell'Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali I ASG il Consiglio emana il seguente regolamento:

Art. 1 Principio

1 Il programma di formazione continua promosso dall'ASG mira a definire uno standard di settore per la formazione continua (formazione non formale) dei gestori patrimoniali e a verificarne il rispetto, al fine di garantire l'alta qualità della formazione degli operatori del settore e contribuire a tutelare efficacemente gli investitori. Il programma è aperto anche ad altri gruppi professionali del settore finanziario.

2 I soci individuali dell'ASG che esercitano la professione possono registrarsi al programma di formazione continua e ottenere la certificazione. Essi sono autorizzati a utilizzare il titolo di «Qualified independent wealth manager ASG» se si impegnano a partecipare alla formazione continua in corso e ottengono periodicamente attestazioni in tal senso.

Art. 2 Oggetto e campo di applicazione

1 Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del programma di formazione continua e la partecipazione allo stesso, i requisiti della certificazione e l'accreditamento degli istituti di formazione e delle offerte formative.

2 Destinatari del regolamento sono i partecipanti al programma, gli istituti di formazione e gli organi responsabili dell'organizzazione del programma.

Art. 3 Organizzazione

Il programma di formazione continua è gestito dai seguenti organi:

a. Il Consiglio dell'Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali I ASG si assume la responsabilità politica, propone il programma di formazione continua ed emana i regolamenti.
b. La commissione scientifica (Scientific Committee) agisce da organo di sorveglianza ed è incaricata di garantire la qualità del programma di formazione continua e delle offerte formative.
c. Il servizio di formazione continua è il principale organo decisionale e come tale è sottoposto alla sorveglianza della commissione scientifica (Scientific Committee). È responsabile della realizzazione e del funzionamento del programma di formazione continua e agisce da interlocutore diretto per tutti i soggetti coinvolti nel programma di formazione continua.

Art. 4 Condizioni di partecipazione

[1] Per l'ammissione al programma di formazione continua al momento dell'iscrizione devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni di partecipazione:

a. Socio individuale dell'ASG.
b. Attualmente operante come:
   - *independent portfolio manager*
   - *asset manager*
   - *relationship manager*
   - *persona qualificata incaricata della gestione di patrimoni (in conformità all'art. 20 cpv 3 LIsFi)*
c. Almeno cinque anni di esperienza nel settore della gestione patrimoniale per conto di terzi.
d. Disporre:

   di un titolo di studio superiore:
   - *diploma federale o attestato professionale federale in ambito bancario o finanziario*
   - *diploma di una scuola superiore in ambito bancario e finanziario*
   - *bachelor (conseguito presso una scuola universitaria professionale o un'università) in un ambito di specializzazione affine*

   oppure

   corso di perfezionamento in un ambito di specializzazione affine, vale a dire
   - *certificato CAS o un suo equivalente di almeno 10 crediti ECTS*
   - *certificazione in portfolio / asset management*

   oppure

   un titolo equivalente conseguito all'estero.

[2] Le persone che non soddisfano i requisiti relativi all'istruzione e alla formazione continua ma hanno molti anni di esperienza possono presentare domanda di ammissione «su dossier» al servizio di formazione continua. La decisione sull'ammissione spetta al servizio di formazione continua. Se necessario il servizio di formazione continua può chiedere il parere della commissione scientifica (Scientific Committee).

[3] Se un partecipante cessa di essere socio individuale ASG viene escluso dal programma di formazione continua.

Art. 5 Iscrizione

[1] L'iscrizione al programma di formazione continua avviene mediante l'apposito modulo online sul sito web. Devono essere presentati i seguenti documenti (anche qualora il partecipante sia già socio individuale ASG):

a. CV attuale corredato dai certificati di lavoro (o di altri documenti comprovanti un'esperienza professionale di cinque anni) e
b. copie dei diplomi di formazione iniziale e continua

[2] Sulla base dei documenti pervenuti, il servizio di formazione continua verifica l'iscrizione e, se necessario, richiede informazioni aggiuntive.

3 Se sono soddisfatte le condizioni di partecipazione di cui all'art. 4 del presente regolamento, l'iscrizione è approvata e per il partecipante viene attivato un profilo all'interno del sistema di certificazione della formazione (portale online).

Art. 6 Profilo del partecipante

1 Per accedere al sistema di certificazione della formazione (portale online) è necessario effettuare il login come utente alla Member Area del sito web ASG.

2 Il profilo del partecipante è pubblico. Può essere disattivato dal servizio di formazione continua in presenza di determinati presupposti o su esplicita richiesta del socio.

Art. 7 Utilizzo del titolo e certificato

1 A seguito dell'avvenuta ammissione al programma di formazione continua il partecipante ha il diritto di utilizzare il titolo di «Qualified independent wealth manager ASG» durante il primo periodo di certificazione.

2 Al termine del periodo di certificazione se il partecipante ha ottemperato all'obbligo di formazione continua di cui all'art. 8 del presente regolamento decorre automaticamente un nuovo periodo di certificazione e il partecipante può utilizzare il titolo anche durante tale periodo di certificazione.

3 Inoltre il partecipante che ha ottemperato all'obbligo di formazione continua di cui all'articolo 8 del presente regolamento riceve un certificato di formazione continua rilasciato dall'ASG. Il certificato può essere scaricato dal portale online.

Art. 8 Obbligo di formazione continua

1 Partecipando al programma di formazione continua il partecipante si impegna a ottenere 38 punti di credito per ogni periodo di certificazione. 1 punto di credito corrisponde a 45/60 minuti di formazione continua (lezione). I crediti in eccesso possono essere trasferiti una sola volta al massimo al successivo periodo di certificazione.

2 Le persone qualificate incaricate della gestione di un gestore patrimoniale ai sensi dell’art. 20, cpv. 3 della LIsFi assicurano di rispettare, nell'ambito del loro programma di formazione continua ASG, i requisiti minimi di formazione definiti dall'Organismo di vigilanza/FINMA.

3 Il periodo di certificazione ordinario dura due anni a decorrere dal giorno dell'attivazione del profilo del partecipante all'interno del sistema di certificazione della formazione (portale online).

4 Se durante il periodo di certificazione ordinario il partecipante non raggiunge i 38 punti di credito, il periodo di certificazione è esteso automaticamente fino all'ottenimento di punti di credito, tuttavia per un massimo di tre mesi.

5 In caso di estensione del periodo di certificazione per un massimo di tre mesi, il successivo periodo di certificazione sarà ridotto del numero di mesi equivalenti all'estensione.

6 Se anche al termine del periodo di certificazione esteso il partecipante non ha ottenuto 38 punti di credito, l'obbligo di formazione continua si considera non soddisfatto. Il profilo pubblico del partecipante viene disattivato ed egli perde il diritto di utilizzare il titolo di «Qualified independent

wealth manager ASG». L'associazione è autorizzata a verificare quanto predetto mediante controlli a campione. Il partecipante tuttavia rimane iscritto al programma di formazione continua e ha ancora accesso al sistema di certificazione della formazione (portale online).

7 Il periodo di certificazione (ordinario o esteso) può essere interrotto per un minimo di tre mesi e per un massimo di un anno per i seguenti motivi, previa presentazione dei relativi documenti giustificativi:

- congedo sabbatico
- gravidanza/maternità
- servizio militare o civile
- malattia/infortunio

Art. 9 Formazione continua riconosciuta

1 La formazione continua deve essere completata direttamente presso l'ASG, che agisce da istituto di formazione, o presso un istituto di formazione accreditato dall'ASG ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento o presso un organizzatore di convegni la cui offerta formativa è stata accreditata dall'ASG ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.

2 La formazione continua deve riguardare un ambito di specializzazione riconosciuto ed essere erogata in una forma riconosciuta (artt. 10-12 del presente regolamento).

3 La formazione continua deve svolgersi durante il periodo di certificazione corrente del partecipante. Soltanto le formazioni svolte dopo la conferma d'iscrizione al programma di formazione continua ASG consentono di ottenere i punti di credito. Non è consentito il riconoscimento di seminari, corsi o convegni svolti prima della conferma d'iscrizione.

4 Nessuna equivalenza o riconoscimento di diploma, certificato o certificazione può essere effettuata in vista dell'ottenimento della certificazione ASG di cui all'art. 1, cpv. 2.

Art. 10 Ambiti di specializzazione riconosciuti

1 Per poter essere riconosciuta, la formazione continua deve riguardare uno o più delle seguenti aree di specializzazione:

- finanza
- fiscalità
- wealth management
- compliance
- risk & portfolio management

La commissione scientifica (Scientific Committee) verificherà questo elenco a cadenza regolare, ampliandolo o modificandolo se del caso.

2 Il partecipante al programma è libero di scegliere come ripartire i 38 punti di credito richiesti tra le varie aree di specializzazione. È consentito ottenere tutti i punti di credito richiesti anche in una sola area, fermo restando il rispetto del requisito di cui all'art. 8 cpv. 2 per le persone qualificate incaricate della gestione.

Art. 11 Forme di formazione continua riconosciute

[1] Fermo restando l'accreditamento degli istituti di formazione e delle offerte formative ad opera del servizio di formazione continua in conformità agli artt. 15 e 16 del presente regolamento, rientrano tra le forme di formazione continua riconosciute i seguenti eventi e le seguenti attività:

Corsi e percorsi formativi

a. Corsi in aula
b. E-learning

Seminari e conferenze

c. Partecipazione a seminari/webinars, conferenze, congressi e convegni specialistici.

[2] Su richiesta possono essere riconosciuti eccezionalmente anche seminari e conferenze non accreditati. La decisione in merito a tali richieste spetta al servizio di formazione continua. L'accettazione di seminari e conferenze non accreditati non costituisce in alcun modo un diritto e può consentire solo l'attribuzione di una parte dei punti di credito richiesti dall'art. 8 cpv. 1 del presente regolamento e non può superare un totale massimo di 12 punti di credito per un periodo d'attestazione di due anni.

[3] Lo studio individuale e i corsi di formazione continua interni non sono riconosciuti.

Art. 12 Prestazioni di formazione auto-dichiarate

[1] Oltre alle forme di formazione continua di cui all'art. 11 del presente regolamento, l'ufficio Formazione può riconoscere come formazione continua le seguenti prestazioni di formazione auto-dichiarate:

a. attività di docenza per corsi e seminari
b. interventi a congressi o convegni
c. pubblicazioni specializzate
d. partecipazione alle commissioni specializzate
e. attività di esperto nell'ambito di esami

[2] Non sussiste alcun diritto al riconoscimento di Prestazioni di formazione auto-dichiarate. Il servizio di formazione continua esamina le dichiarazioni e può richiedere ulteriori documenti giustificativi in caso di dubbi o di dichiarazioni incomplete o false relative alle attività professionali.

Art. 13 Attestazione della formazione continua riconosciuta

[1] La partecipazione dei soci alle offerte formative accreditate deve essere sempre confermata a seguito del completamento di ogni offerta formativa, in modo che il numero di punti di credito già ottenuti sia visibile in qualsiasi momento durante il periodo di certificazione. La responsabilità della registrazione delle conferme è in capo agli istituti di formazione.

[2] In via eccezionale i partecipanti che hanno portato a termine un'attività formativa accreditata ma non l'hanno precedentemente registrata nel sistema di certificazione della formazione (portale online) possono registrarla nel sistema di certificazione della formazione (portale online) anche a posteriori. In caso di registrazione a posteriori i partecipanti sono tenuti a caricare opportuni documenti giustificativi all'interno del sistema di certificazione della formazione (portale online). Il

servizio di formazione continua verifica tali documenti giustificativi e può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti giustificativi al partecipante.

Art. 14 Partecipanti senza «Certificazione e titolo»

I soci che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. b. del presente regolamento o che non desiderano partecipare al programma di formazione continua con «certificazione e titolo» ai sensi dell'art. 7 possono iscriversi al portale online e frequentare le attività di formazione continua. Di conseguenza, non riceveranno alcun certificato e non sono autorizzati a utilizzare il titolo di «Qualified independent wealth manager ASG».

Art. 15 Accreditamento degli istituti di formazione

1 Un istituto di formazione può essere una scuola o un'università, un organizzatore di conferenze, un organismo di autodisciplina, una società del settore finanziario o un'associazione di categoria.

L'istituto di formazione deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:

- qualifica di persona giuridica
- offerte formative strutturate sotto il profilo metodologico/didattico
- indicazione di un ufficio amministrativo (interlocutore per il servizio di formazione continua)
- misure tracciabili di garanzia della qualità

2 Gli istituti di formazione sono tenuti a ottemperare ai seguenti obblighi:

a. documentare il rispetto dei requisiti previsti per gli istituti di formazione
b. documentare il rispetto dei requisiti previsti per le offerte formative
c. attuare e documentare misure di garanzia della qualità
d. sviluppare e aggiornare costantemente le offerte formative
e. trasmettere il numero di ore frequentate dai partecipanti al sistema di certificazione della formazione (portale online) confermando le partecipazioni
f. garantire la correttezza dei dati comunicati
g. garantire al servizio di formazione continua l'accesso alle offerte formative ai fini della verifica della qualità e dell'esecuzione di controlli a campione

3 Gli istituti di formazione accreditati hanno inoltre l'obbligo di fare accreditare le offerte formative dal servizio di formazione continua.

4 Un istituto di formazione che non soddisfa tutti i requisiti può comunque essere accreditato se viene proposta un'opportuna soluzione alternativa.

5 La richiesta di accreditamento come istituto di formazione deve essere presentata al servizio di formazione continua tramite il portale online. Il servizio di formazione continua valuta la richiesta e decide in via definitiva in merito all'accreditamento dell'istituto di formazione.

6 L'accreditamento come istituto di formazione nel quadro del programma di formazione continua VSV | ASG è a pagamento. I costi correnti applicabili agli istituti di formazione possono essere consultati sul sito web.

Art. 16 Accreditamento delle offerte formative

1 [definizioni]

a. Un'offerta formativa è una misura formativa pianificata e strutturata che presenta una prestazione di apprendimento ben definita in relazione ai propri requisiti e alla propria attuazione. L'offerta formativa è orientata alle esigenze del settore. Un'offerta formativa può assumere diverse forme e pertanto può essere soggetta a requisiti di documentazione diversi.
b. Una prestazione di apprendimento consolida e accresce le competenze professionali dei gestori patrimoniali nelle aree di specializzazione di cui all'art. 10 cpv. 1 del presente regolamento.
c. Un obiettivo di apprendimento descrive le conoscenze, le capacità e le competenze che il partecipante avrà acquisito al termine dell'offerta formativa. Con l'obiettivo di apprendimento l'istituto di formazione garantisce che ai partecipanti saranno trasmesse le conoscenze, le capacità e le competenze pubblicizzate.
d. Un obiettivo di prestazione si riferisce alla messa in pratica delle conoscenze acquisite e delle capacità e competenze maturate durante la partecipazione all'offerta formativa. Con l'obiettivo di prestazione l'istituto di formazione intende comunicare che non solo saranno trasmesse conoscenze, capacità e competenze, ma sarà insegnato anche come metterle in pratica.

2 Per essere accreditata dal servizio di formazione continua, un'offerta formativa deve:

a. avere un tema ben definito,
b. rivolgersi a un gruppo di destinatari definito,
c. prevedere degli obiettivi di apprendimento e/o di performance formulati chiaramente,
d. descrivere la materia,
e. essere strutturata sotto il profilo metodologico/didattico con un chiaro programma di svolgimento.
f. quantificare in modo dettagliato la durata della formazione,
g. corrispondere allo stato attuale delle conoscenze e
h. illustrare le modalità di controllo dell'apprendimento e delle prestazioni, come ad esempio:
   - partecipazione (documentazione scritta con congrua archiviazione a fini di garanzia della qualità)
   - test (obbligatorio per le formazioni e-learning)
   - lavori scritti, presentazioni ecc.

L'accreditamento di un'offerta formativa (corsi e percorsi formativi) ha una validità pari a due anni. In seguito dovrà essere presentata una richiesta di riaccreditamento.

3 Per essere accreditato, un seminario o una conferenza deve:

a. avere un tema ben definito,
b. rivolgersi a un gruppo di destinatari definito,
c. illustrare brevemente le qualifiche dei relatori,
d. pubblicare un programma dettagliato dell'evento,

avere finalità formative

L'accreditamento di un seminario o di una conferenza ha una validità pari a due anni. In seguito dovrà essere presentata una richiesta di riaccreditamento.

[4] La richiesta di accreditamento come offerta/seminario o conferenza di formazione deve essere presentata al servizio di formazione continua tramite il portale online. Il servizio di formazione continua valuta la richiesta e decide in via definitiva in merito all'ammissione come offerta/seminario o conferenza di formazione.

[5] L'accreditamento di un'offerta formativa nel quadro del programma di formazione continua è a pagamento. I costi applicabili alle offerte formative possono essere consultati sul sito web.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato revisionato il 1° ottobre 2021.
Entra in vigore il 1° gennaio 2022.